

STATUTO CSC

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

<<C.S.C. - CENTRO STABILE DI CULTURA - APS>>

Assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'associazione ha sede legale in Via Leogra 4, San Vito Di Leguzzano - VI.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'Assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- Sviluppo e diffusione della cultura artistica-musicale e sperimentale;
- Promozione di momenti di aggregazione e socialità tra le persone;
- Costruzione e riconoscimento di spazi per sostenere azioni culturali e d'intrattenimento proposte dagli associati e da terzi.

La/e attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati/e sono quelle descritte alla lettera "i" dell'art.5 D. Lgs.117/2017:

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- L'organizzazione di spettacoli e rassegne musicali, proiezione di video e film in genere, danza, teatro, conferenze e dibattiti;
- L'organizzazione di seminari, workshop, corsi, residenze;
- La realizzazione e diffusione di pubblicazioni di materiali audiovisivi e a stampe;
- La somministrazione di alimenti e bevande;
- La gestione di altre iniziative analoghe.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera principalmente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche o le associazioni di promozione sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato, anche verbalmente e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- Esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- Votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- Partecipare alla vita attiva dell'associazione con propositività e collaborazione in conformità alle finalità e qualità delle attività dell'associazione.

E il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e nei termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- Rispetto dei beni mobili e immobili dell'associazione;
- Rispetto degli altri soci durante le attività associative.

ART. 8
(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio direttivo;
- Presidente.

ART. 11 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo E-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- Approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- Delibera sull'esclusione degli associati;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà + 1 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno la metà + 1 degli associati.

ART. 15

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n.3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 4 mandati.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra l'associazione;
- Attua le deliberazioni dell'assemblea;
- Predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- Predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- È responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- Disciplina l'ammissione degli associati;
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- Individua le eventuali attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- Stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio direttivo.

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro, subordinandone la nomina al verificarsi delle condizioni di legge.

Art. 19 **(Libri sociali)**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Sovvenzioni e contributi pubblici e privati singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- Donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne

determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Presidente
Fabio Tagliabue

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabio Tagliabue', written in a cursive style.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI C.S.C. - CENTRO STABILE DI CULTURA

In data 24 OTTOBRE 2020 in prima convocazione alle ore 15.00 sono presenti:

Fabio Tagliabue (Presidente)
Martina Doppio (Vice presidente)
Arianna Calza (segretario)
Luca Manzardo (consigliere)
Claudia Broccardo (Consigliere)
Stefania Baron
Elisabetta Roncoroni
Roberto De Giovannini
Fabio Pigato
Emanuela De Toffani
Ilaria Mervisan

in modalità conferenza online (secondo disposizioni DPCM del 18 ottobre 2020) per discutere il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione bilancio consuntivo per l'anno 2019;
- Adeguamento statuto secondo disposizioni riforma del Terzo Settore;
- Resoconto Fundraising;
- Prossime attività e prospettive future;
- Varie ed eventuali.

In seconda convocazione alle ore 15.30 non vi sono ulteriori presenti.

Data la legittimità della convocazione si procede con l'assemblea secondo l'ODG.
Presiede l'assemblea la vicepresidente Martina Doppio, la consigliera Claudia Broccardo stende il verbale dell'incontro.

– Approvazione bilancio consuntivo per l'anno 2019:

viene condiviso dal segretario Arianna Calza e da Stefania Baron (socio volontaria) con i presenti il bilancio consuntivo 2019, di cui si allega prospetto (all. 1) e relazione (all. 2). Si evidenzia, in particolare:

- una riduzione dei soci rispetto all'anno 2018;
- lieve diminuzione del contributo 5 per mille;
- modifiche andamento bilancio in base al bando Funder 35 - Re-birth-day.

Il Presidente evidenzia il dato positivo del bilancio in attivo relativo al 2019.
Si procede all'approvazione del bilancio che avviene all'unanimità dei presenti.
Alle ore 15.42 si inserisce nell'incontro online il socio Ettore Franzon.

– Adeguamento statuto secondo disposizioni riforma del Terzo Settore:

Si relaziona il lavoro svolto dal Consiglio direttivo negli scorsi mesi in funzione dell'adeguamento dello statuto secondo la riforma del terzo settore. Il presidente Fabio Tagliabue presenta il documento (all.3) ai soci. Dato il momento si discute se modificare la sede legale dell'associazione, Roberto de Giovannini chiede info in merito al cambio della sede legale che trova momento di discussione nel gruppo, dopo alcune considerazioni si conclude di mantenere la sede nell'attuale ubicazione. Si ragiona attorno al tema della decadenza della qualità di socio e delle caratteristiche che lo implicano, si prosegue alla lettura dei successivi articoli. lo statuto è approvato all'unanimità da parte dei presenti.

– Resoconto Fundraising:

Roberto de Giovannini riporta che la raccolta complessiva del fundraising avviato a marzo 2020 ha riportato donazioni pari a 5.500 euro. Si relaziona un lavoro di comunicazione via social tramite newsletter e fb che ha permesso questa sensibilizzazione verso i soci che

hanno ben risposto. Si aggiorna il gruppo anche sul percorso e fundraising con Spazi Socio-culturali Alto Vicentino, avviata a marzo 2020 con altre realtà culturali dell'Alto Vicentino.

– Prossime attività e prospettive future:

- Perplexità e prospettive future per la sede attuale del CSC. I pro, i contro e le difficoltà di incontrarsi anche tra i soci volontari in questo momento. adeguamenti e lavori strutturali da fare;
- Audience development: possibilità da sviluppare con i soci per comprendere le necessità e le aspettative anche in questo momento di sospensione dei concerti e delle attività in presenza;
- Concerti previsti nei prossimi mesi in collaborazione con il comune di Schio: 01/11 Paolo Angeli, 22/11 Ronin, 6/12 Gabriele Mitelli e Cristiano Calcagnile (si rimandano note organizzative alla riunione dei soci volontari);
- Forme Sonore: laboratorio condotto da Roberto Dani giunto alla sua 13esima edizione, attività che intendiamo portare avanti in questo momento date le modalità di realizzazione che permettono di procedere in sicurezza. si stanno valutando sedi adeguate e sicure per ospitare tale attività.

– Varie ed eventuali:

non vi sono argomenti su questo punto.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17:47 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto

In fede

il Presidente dell'associazione

Fabio Tagliabue

Fabio Tagliacarne

il Presidente dell'assemblea

Martina Doppio

Martina Doppio

il Verbalista

Claudia Broccardo

Claudia Broccardo